



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PER MEZZO DI VEICOLI TRAINATI (RIMORCHI E SEMIRIMORCHI) CON L'USO DI SERVIZI DI TRAGHETTAMENTO MARITTIMO, FATTO A IL CAIRO IL 22 GENNAIO 2024

Art. 8 (Accordo)

Fatture e pagamenti

1. I vettori di ciascuna Parte sono soggetti alle norme fiscali, doganali e valutarie in vigore nel territorio della Parte in cui avviene il trasporto. 2. Tutti i pagamenti relativi ai servizi di trasporto eseguiti ai sensi del presente Accordo saranno effettuati in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio del mercato del giorno della loro esecuzione. 3. I servizi di trasporto eseguiti ai sensi del presente Accordo sono soggetti ai normali pedaggi e ad eventuali costi imposti nei territori di ciascuna Parte. 4. I veicoli circolanti nel territorio dell'altro Stato sono soggetti al pagamento di una tassa di circolazione ridotta. Tutte le tasse sono applicate secondo le leggi in vigore nel territorio di ciascuna Parte e a condizione di reciprocita'.

Versione in vigore dal 10 luglio 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024
Estremi	Legge 23 giugno 2025, n. 104
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-104-2025/accordo-art-8>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

Art. 8 (Accordo)

Art. 8 (Accordo)

